# REGOLAMENTO (CEE) N. 1624/87 DEL CONSIGLIO

**del 9 giugno 1987**

**relativo all'aumento del volume del contingente tariffario comunitario aperto per il 1986 per il ferro-cromo contenente, in peso, 6 % o più di carbonio, della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 476/87 [1] il Consiglio ha aperto per il 1987, e ripartito tra gli Stati membri per il ferro-cromo contenente, in peso 6 % o più di carbonio, della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune, un contigente tariffario comunitario a dazio nullo il cui volume è stato provvisoriamente fissato a 120 000 tonnellate ;

considerando che, sulla base dei dati economici attualmente disponibili in materia di consumi, di produzione e di importazione ammesse al beneficio di altri regimi tariffari preferenziali, si ritiene che il fabbisogno comunitario immediato di importazione del prodotto in questione proveniente dai paesi terzi potrà raggiungere durante l'anno in corso un livello superiore al volume stabilito dal regolamento (CEE) n 476/87 ; che, per non pregiudicare l'equilibrio del mercato di questo prodotto e assicurare un'evoluzione parallela dello smercio della produzione comunitaria ed una soddisfacente sicurezza di approvvigionamento delle industrie utilizzatrici, è opportuno aumentare il volume summenzionato di un quantitativo corrispondente al fabbisogno delle industrie utilizzatrici fino alla fine dell'anno in corso, cioè 100 000 tonnellate ; che la fissazione a questo livello del volume dell'aumento non esclude peraltro un nuovo adattamento in autunno ;

considerando che è opportuno suddividere il volume dell'aumento in due parti, ripartendo la prima tra taluni Stati membri in proporzione al loro fabbisogno prevedibile e costituendo con la seconda una riserva comunitaria destinata a coprire l'eventuale fabbisogno supplementare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il volume del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CEE) n. 476/87 per il ferro-cromo contenente, in peso, 6 % o più di carbonio, della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune, è portato da 120 000 a 220 000 tonnellate.

*Articolo 2*

1. Una prima parte del volume supplementare previsto all'articolo 1, pari a 90 100 tonnellate, è ripartita come segue tra taluni Stati membri :

| | *(in tonnellate)* |
|---|---|
| Benelux | 3 357 |
| Germania | 31 446 |
| Spagna | 9 783 |
| Francia | 20 961 |
| Italia | 15 372 |
| Portogallo | 100 |
| Regno Unito | 9 081 |

2. La seconda parte, pari a 9 900 tonnellate, costituisce la riserva. La riserva prevista all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 476/87 è aumentata così da 11 870 a 21 770 tonnellate.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 giugno 1987.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H. DE CROO

---

[1] GU n. L 49 del 18. 2. 1987, pag. 1.